

ALLEGATO "A"

REPERTORIO N.

STATUTO

CONTENENTE NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1)

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata

"VISCONTEA REAL ESTATE S.R.L."

Art. 2)

La società ha per oggetto le seguenti attività:

compravendita di fabbricati, terreni ed immobili di qualsiasi natura, la lottizzazione di beni immobili o diritti immobiliari, la gestione e la locazione di beni immobili di proprietà sociale, la costruzione, la ricostruzione e la ristrutturazione di edifici di impianti, anche industriali, l'esecuzione di opere edili e di impiantistica per conto proprio e per conto terzi, siano essi privati o enti pubblici, anche mediante associazioni temporanee d'impresa.

La ricerca, l'organizzazione ed il coordinamento di nuove iniziative industriali e commerciali, la loro valorizzazione, l'esecuzione o la cessione dei relativi diritti a terzi. La ricerca, l'organizzazione ed il coordinamento di nuove iniziative immobiliari, la loro valorizzazione, l'esecuzione o la cessione dei relativi diritti a terzi.

Organizzazione e fornitura dei servizi di utilità alle imprese per l'esplicazione delle loro attività nel campo dell'edilizia e del recupero urbano; studi, ricerche ed indagini connesse a problematiche di progettazione edilizia di pianificazione economica e territoriale, di organizzazione di natura commerciale e nelle tecnologie ambientali e del recupero.

Nell'ambito delle società partecipate, la società può compiere attività di sostegno finanziario, svolta nei limiti consentiti dalle norme in materia di intermediazione finanziaria e

sarà rivolta esclusivamente a società del gruppo o attraverso intermediari finanziari abilitati, con espressa esclusione di ogni attività rivolta al pubblico. L'attività finanziaria, peraltro sarà meramente accessoria all'attività operativa e non avrà prevalenza rispetto alla stessa.

Nell'ambito delle società partecipate o per le quali siano in corso le trattative per l'assunzione di una partecipazione, la società potrà fornire tutti quei servizi atti a coordinare, finanziariamente ed economicamente le singole attività. In particolare potrà organizzare e gestire l'elaborazione dei dati contabili, finanziari e tecnici per la gestione, per la formulazione di budget, per le analisi economiche e finanziarie a supporto delle attività direzionali e per il controllo di gestione; fornire i supporti necessari per l'organizzazione aziendale, la diffusione delle tecnologie direzionali e per il risanamento delle imprese, la formazione del personale, la comunicazione e le attività promozionali.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, prestare fidejussioni e garanzie reali o personali, anche a favore di terzi, e assumere partecipazioni e interessenze in altre società o imprese, purchè tali operazioni non siano svolte nei confronti del pubblico nè in via prevalente, nel rispetto delle inderogabili norme di legge.

Art. 3)

La società ha sede legale nel Comune di **Milano**

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 1; l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, nonchè il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato al comma 1, costituisce invece modifica dell'at-

to costitutivo.

Art. 4)

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

CAPITALE SOCIALE

Art. 5)

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (ventimila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge.

Art. 6)

La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

La polizza o la fideiussione prevista dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter C.C., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 C.C.

Art. 7)

In caso di riduzione del capitale per perdite può essere omesso il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'eventuale organo di controllo, se nominato.

FINANZIAMENTI DEI SOCI

Art. 8)

I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio.

SOCI - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Art. 9)

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Art. 10)

In caso di morte di un socio, i soci superstiti possono, con decisione assunta con il voto favorevole della maggioranza del capitale, che deve essere adottata entro novanta giorni dal decesso del socio, stabilire che la quota di partecipazione al capitale sociale si accresca automaticamente agli altri soci, i quali, in tal caso, devono liquidare agli eredi del socio defunto il valore della quota già spettante al defunto stesso, determinato con le modalità previste dal quinto comma del presente articolo.

Il diritto di recesso previsto dall'art. 2473 del codice civile può essere esercitato solo decorsi ventiquattro mesi dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

Nel caso di subentro di più eredi o legatari nella quota del defunto, essi dovranno nominare un rappresentante comune e si applicheranno gli artt. 1105 e 1106 del codice civile.

Le quote sociali sono liberamente trasferibili mortis causa, fra i soci, i parenti in linea retta ed il coniuge e fra Società tra cui vigano rapporti di collegamento e/o controllo ai sensi dell'art. 2359 n. 1 e 2 del C.C.. In caso di alienazione (nella più ampia accezione del termine) ad altri soggetti, anche a titolo gratuito, di tutte o parte delle quote, sarà riser-

vato a favore degli altri soci, il diritto di prelazione a prezzo da convenirsi o in difetto di accordo da stabilirsi da un arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale di Vigevano su richiesta della parte più diligente.

La rinuncia al diritto di prelazione espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di 30 giorni dall'invio della offerta da farsi mediante lettera raccomandata, darà diritto al socio di cedere liberamente la sua quota a terzi.

Il trasferimento dovrà comunque avvenire entro 30 giorni dalla rinuncia al diritto di prelazione.

L'intestazione a Società Fiduciaria e la reintestazione da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

La società non potrà prendere nota nei propri libri di alcun trasferimento di quote se non sia data prova del pieno rispetto delle condizioni sopra precisate.

RECESSO DEL SOCIO

Art. 11)

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.

Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della situazio-

ne patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione avviene sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal tribunale ai sensi di legge, su istanza della parte più diligente.

Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro sei mesi dalla comunicazione della volontà di recedere.

DECISIONI DEI SOCI

Art. 12)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Le decisioni dei soci prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Art. 13)

Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori, fatti salvi i diritti riguardanti l'amministrazione eventualmente attribuiti ai soci;
- 3) l'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

7) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione nel registro delle imprese.

ART.14

Le decisioni dei soci possono essere adottate:

a) con deliberazione assembleare;

b) mediante consultazione scritta;

c) sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci.

Nell'ipotesi sub a) si applica quanto previsto dal successivo art.15.

Nelle ipotesi sub. b) e c) le decisioni dei soci sono validamente adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale.

I documenti, sottoscritti dai soci, attraverso i quali avviene la consultazione o da cui risulta il consenso dei soci possono essere trasmessi con qualsiasi sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il telefax e la posta elettronica. Da tali documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, e in ogni caso quando lo richiedono uno o più amministratori o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Ogni socio che sia iscritto nel libro dei soci e non sia moroso ha diritto di partecipare alle

decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

ART.15

L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

a) l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale;

b) l'assemblea delibera a maggioranza assoluta e nei casi di cui ai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c., con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale;

c) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in territorio italiano o di un altro stato membro dell'Unione Europea;

d) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, mediante lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, inviato ai soci al domicilio risultante dal libro soci; in caso di invio a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere inviato al recapito espressamente comunicato dall'interessato e annotato nel libro soci.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio;

e) In ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti oppure risulta che sono stati informati tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno dei presenti si oppone alla trattazione dell'argomento;

f) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società, nel rispetto dei limiti previsti dalla leg-

ge;

g) il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accertata l'idoneità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;

h) l'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, e in mancanza dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti;

i) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario.

In tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

AMMINISTRAZIONE

Art. 16)

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- da un amministratore unico;

- da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

- da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

E' fatto salvo quanto disposto dall'art. 2475, comma quinto C.C..

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili.

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 C.C..

L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina. In caso di nomina fino a revoca o dimissioni la revoca è consentita in ogni tempo e senza necessità di motivazione.

Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri decade l'intero consiglio. Quando

l'amministrazione è stata affidata a più amministratori in via congiunta o disgiunta, se per qualsiasi causa viene a cessare anche uno solo di essi, decadono anche gli altri. Fino

alla nomina del nuovo organo amministrativo gli amministratori decaduti possono compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 17)

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo tassativo alla decisione dei soci.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Ove l'atto di nomina riservi la decisione di taluni atti di amministrazione ai soci, sarà necessaria la preventiva autorizzazione di costoro assunta con qualsiasi forma, nel rispetto delle forme di legge. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 C.C.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto C.C..

Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro dieci giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere

alcuna operazione, salvi i casi in cui renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori anche generali.

ART.18)

Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio.

Quando la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione la rappresentanza della società spetta a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, in via disgiunta tra di loro.

Quando l'amministrazione è stata affidata a più amministratori in via congiunta o disgiunta, la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta o disgiunta, a seconda che i poteri di amministrazione siano stati loro attribuiti in via congiunta o in via disgiunta.

La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri loro attribuiti dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.19)

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto infra previsto possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. Il procedimento deve concludersi entro dieci giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

In caso di richiesta di almeno due amministratori e comunque ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno e la legge e/o lo statuto lo ritengano necessario, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, anche per audio o video conferenza, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Art.20)

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonchè determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e/o deliberare l'accantonamento in una apposita voce dello stato patrimoniale.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

ORGANO DI CONTROLLO

Art.21)

Quando ai sensi di legge è obbligatoria la nomina del collegio sindacale, lo stesso è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

BILANCIO - UTILI

Art.22)

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'approvazione del bilancio può avvenire entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora, a giudizio dell'Organo Amministrativo, lo richiedano particolari esigenze, relative alla struttura e all'oggetto della società.

Art.23)

Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La rimanente parte degli utili di esercizio è distribuita ai soci, salva una diversa decisione degli stessi.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art.24)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale del Distretto nel cui ambito ha sede la società, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della Provincia in cui ha sede la società, dall'arbitro nominato. L'arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura, e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato. La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

RINVIO ALLA LEGGE**Art.25)**

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme di legge.